



CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI

VIA VITTORIA COLONNA, 40 - 00193 ROMA
TEL. (06) 68807736 - 68807737 - FAX (06) 68807742

A tutti gli Ordini
Regionali dei Geologi

LORO SEDI

Roma, 12 maggio 1997
Rif. P/CR.c/2304

CIRCOLARE N° 75

OGGETTO: RAPPORTI DI RECIPROCIÀ TRA ITALIA E SVIZZERA PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROFESSIONE DI GEOLOGO

Si informa che, a seguito di specifica richiesta da parte di un iscritto, è stato posto un quesito al Ministero degli Affari Esteri, Servizio Contenzioso Diplomatico - Ufficio I, che, con nota n° 141/Rec/1933 del 24 aprile 1997, ha fornito risposta, così come formulata dal Dipartimento Federale dell'Economia Pubblica, all'uopo interpellato dall'Ambasciata italiana a Berna, che di seguito viene integralmente riportata:

"... in Svizzera la formazione di "geologo" si acquisisce a livello universitario e di regola si conclude con una laurea.

L'esercizio della professione non è sottoposto a disposizioni particolari; in particolare, non è obbligatoria l'affiliazione ad un'associazione professionale o ad una determinata comunità di interessi. Il geologo diplomato è abilitato ad esercitare la sua attività professionale in tutta la Svizzera, sia nel settore privato che nel servizio pubblico.

Un cittadino straniero in possesso di un titolo equivalente e che desidera lavorare in Svizzera come geologo non è tenuto ad affiliarsi ad un'associazione professionale o a una comunità d'interessi svizzera ai fini dell'esercizio della sua professione in Svizzera. Tuttavia, è soggetto alle vigenti disposizioni del diritto degli stranieri che regolamentano il soggiorno e l'esercizio di un'attività a fini di lucro in Svizzera di un cittadino straniero."

Stante quanto precede, il Ministero in oggetto "... ritiene verificata la condizione di reciprocità tra l'Italia e la Svizzera, ai sensi dell'art. 16 delle Preleggi, relativamente alla materia di cui trattasi."



IL PRESIDENTE
(Dr. Geol. Pietro De Paola)